



CITTA' di CHIAMPO
Provincia di Vicenza
Edilizia Privata - Urbanistica - SUAP

Prot. n. _ 08930 _ - SUAP-FB/gb.

Chiampo, 17/05/2016
(marca da bollo assolta in modo virtuale)

Spett.le ditta **FAEDA S.P.A.**

leg. rapp. Sig. Biolo Riccardo

Via Roggia di Mezzo, n. 53

36050 Montorso Vicentino (Vi)

C/o Procuratore Sig. Tonello Luca

P.e.c : ecochem@pec.confindustriavicenza.it

PROVINCIA di VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINI E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO PROVINCIALE di VICENZA

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

UFFICIO AMBIENTE

Oggetto: Aggiornamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Nr° 01/2015
rilasciata il 06/02/2015 - (art. 6 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59)
- ditta: FAEDA S.p.a.
- cod. fisc. e partita Iva n. 03209700248
- Sede Impianto/Stabilimento – Largo Osvaldo Mazzocco, n. 4, a Chiampo (Vi)
- Sede Legale – Via Roggia di Mezzo, n. 53, a Montorso Vicentino (Vi)
- Pratica telematica S.u.a.p. n° 03209700248-27122013-1105 - www.impresainungiorno.gov.it

IL CAPO AREA 5 - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA SUAP

Vista la richiesta del 10/12/2015, pervenuta al protocollo generale con n. 22614, per modifica dell'Allegato Emissioni in Atmosfera dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) n° 01/2015 datata 06/02/2015, in modo particolare per eliminare la prescrizione n. 12), presentata dal Sig. Biolo Riccardo, nato ad Arzignano (Vi) il 26/06/1979, cod. fisc. BLIRCR79H26A459I, in qualità di legale rappresentante della ditta Faeda S.p.a., sede impianto produttivo in Largo O. Mazzocco, n. 4, a Chiampo (Vi), ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59;

Costatato che il Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza, ha trasmesso in data 17/03/2016 il nuovo "Allegato Emissione in Atmosfera" aggiornato, da sostituire al precedente all'interno dell'A.U.A. n° 01/2015 in oggetto, per l'aggiornamento della stessa;

Preso atto che la comunicazione di aggiornamento in descrizione, non incide sulla durata dell'autorizzazione unica ambientale, come disposto dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013;

Visti gli atti d'ufficio;

Con la presente

PRENDE ATTO ed AGGIORNA

l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) Nr° 01/2015, rilasciata il 06/02/2015, alla società FAEDA S.p.a., codice fiscale e partita Iva 03209700248, gestore e legale rappresentante il Sig. Biolo Riccardo, sede stabilimento ed impianto produttivo in Largo Osvaldo Mazzocco, n. 4, a Chiampo (Vi), sostituendo il precedente allegato con il presente, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- "ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA AGGIORNATO".

Rimangono invariati i termini di validità e tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell'A.U.A. n° 01/2015 del 06/02/2015.

TRASMETTE

Copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Vicenza, all'ARPAV territoriale, ad Acque del Chiampo S.p.a. e all'Ufficio Ambiente del Comune anche per la verifica del rispetto delle prescrizioni impartite.

AVVERTE

- Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente eventuali modifiche dell'attività/impianti ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ed in particolare il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione preventiva nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale, aggiornando la documentazione agli atti con i nuovi dati.
- Il gestore è tenuto ad esercitare la propria attività nel rispetto del vigente Piano di Classificazione Acustica del Territorio e del Regolamento Comunale che Disciplina le Attività Rumorose, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 23/03/2005.
- Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto dell'A.U.A., il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia tramite il S.u.a.p., dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013, ai sensi della D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013.
- In caso di chiusura dello stabilimento, dovrà essere data comunicazione alla Provincia e al S.u.a.p.

INFORMA CHE

- L'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dal D.L.gs. n. 152/2006 e dalla normativa settoriale vigente.
- Nel succitato ed allegato provvedimento cui si rinvia sono riportati, ex art. 3 co. 5 del D.P.R. n. 59/2013, tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che la stessa A.U.A. sostituisce e sono definite le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenuto conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.
- Qualora il gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto dovrà osservare quanto dispone l'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Contro detto provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.

In ottemperanza alle disposizioni di cui il D.L.vo 30/06/2003, n. 196, si comunica che tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale di Chiampo entra in possesso, sono raccolti e trattati ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento e presso il quale può essere visionata la pratica è l'Ufficio S.U.A.P. (Rif. tel. 0444/475250).



IL CAPO AREA 5
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - SUAP
(Bevilacqua Arch. Franco)
(documento firmato digitalmente)



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Chiampo
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE SUAP
COMUNI
suap.vi@cert.camcom.it

e p.c. Al Comune di Chiampo


Oggetto: Pratica n. 03209700248-27122013-1105
Ditta Faeda S.p.A. - stabilimento di Chiampo, Largo Mazzocco, n. 4.
Autorizzazione Unica Ambientale n. 01/2015 del SUAP del Comune di Chiampo prot. n. 2522 del
06/02/2015
Trasmissione *Allegato emissioni in atmosfera* aggiornato.

In riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 01/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Chiampo in data 06/02/2015 e alla richiesta della società Faeda spa del 10/12/2015 di eliminare la prescrizione n. 12 dall'Allegato emissioni in atmosfera ricompreso nell'autorizzazione, con la presente si provvede a trasmettere l'Allegato Emissioni in atmosfera aggiornato da sostituire al precedente all'interno dell'AUA in oggetto, con preghiera di voler trasmettere il provvedimento aggiornato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale





PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Contrà San Marco, 26 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come "*Allegato Emissioni in atmosfera*" e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa **Faeda S.p.A.** nello stabilimento sito in **Largo Mazzocco, n. 4**, nel comune di **Chiampo**.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- L'azienda è attualmente autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dalla Regione Veneto in data 4/9/2007 con n. 70 e successive proroghe/modifiche; a seguito di parziale trasferimento degli impianti la ditta ha richiesto revoca dell'A.I.A. ed il rilascio dell'A.U.A. ricomprende le autorizzazioni settoriali.
- L'attività dell'azienda consiste nella lavorazione pelli per terzi con ciclo di lavorazione completo dal pellame semilavorato (wet-blue) al finito e dal punto di vista delle emissioni risulta significativa l'attività di rifinitura.
- Con il trasferimento di parte degli impianti la quota solventi di cui alla D.G.P. n. 172 del 22.5.2012, in materia di "emission trading" è stata ridotta da 175.000 kg/anno a 148.500.
- A seguito di Conferenza di Servizi in data 11/2/2014 e alle problematiche segnalate dal Sindaco del Comune di Chiampo la ditta ha presentato una proposta di riduzione del consumo di solventi (pervenuta con nota prot. 22513 del 26/3/2014)
- Il Comune ha dato riscontro alla proposta dell'Azienda con nota agli atti con prot. 29844 del 24/4/2014. La ditta ha fornito ulteriori informazioni con note agli atti con prot. 53022 del 30/7/2014 e prot. 53437 del 31/7/2014.
- Il Comune ed ARPAV hanno evidenziato numerose segnalazioni di odore da parte dei cittadini (in particolare a fine 2013 in un periodo in cui la ditta ha emesso con un fattore di emissione maggiore di 75 g COV/mq).
- ARPAV con nota agli atti con prot. 12821 del 19/2/2014 segnalava che le segnalazioni di odori della popolazione sono compatibili con gli effetti di picco nell'emissione di COV.
- Comunicazione (agli atti con prot n. 22168 del 01/04/2015 di dismissione della centrale afferente al camino C2 e di sostituzione della centrale afferente al camino C1.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. 59/2013, in data 31/7/2014 si è espressa favorevolmente con parere n. 01/0714, alle condizioni che si riportano nelle prescrizioni.
- Il Comune di Chiampo ha partecipato alla Conferenza di cui sopra esprimendo parere favorevole subordinato alla prescritta installazione di un impianto di abbattimento (combustore) a partire dal 2016.

- parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10;
- parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 28.1.2016 a seguito di richiesta della ditta di modifica della prescrizione n. 12 (progetto ed installazione di un impianto di combustione delle emissioni). La Commissione ha ritenuto revocabile la prescrizione come richiesto dalla ditta, purché fosse limitata, considerati i risultati dichiarati dalla ditta, la quantità di emissioni di solvente a 75 t/a per un periodo di due anni nel corso dei quali poter valutare gli effetti della modifica. La Commissione ha ritenuto inoltre fosse da prescrivere la formalizzazione delle procedure che la ditta ha già messo in pratica per ridurre l'impatto delle immissioni di solvente e l'effettuazione di uno studio/valutazione delle ricadute delle emissioni nell'intorno dello stabilimento.

PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del gestore:

1. I valori di emissione degli inquinanti non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
C1	>1m dal colmo del tetto	7500	Punto 1 – Allegato I Parte II	Punto 1 – Allegato I Parte II
C3	>1m dal colmo del tetto	2000	Punto 1 – Allegato I Parte II	Punto 1 – Allegato I Parte II
1/3/5/8/10/11/13/15/ 17/19	11	15000 cad.	Polveri	3
24/26/28	9	5000 cad.	Polveri	20
25/27	9	3500 cad.	Polveri	20

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

2. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
3. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
4. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di

dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.

5. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
6. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo il piano presentato con la domanda. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. La ditta dovrà istituire un apposito registro in cui annotare/compilare, con frequenza di registrazione almeno mensile, i seguenti dati:
 - il carico dei diversi acquisti di solventi e consumi di prodotti destinati alla fase di rifinizione, compresi quelli per i lavaggi delle relative attrezzature (dovranno essere contabilizzati separatamente i solventi utilizzati negli impianti con sistemi di riduzione/abbattimento dei solventi);
 - lo scarico al momento dell'utilizzo dei suddetti prodotti;
 - i dati quantitativi delle pelli rifinite suddivisi per articolistica.

Tale registro dovrà riportare, al termine di ogni anno, i preparati con solventi in giacenza in magazzino, con relativo contenuto di solvente.

9. Con riferimento all'allegato 1 alla parte V del D.Lgs.152/06, è vietato l'uso delle sostanze di cui alle tabelle A1/A2 ed ai solventi della tabella D classi I/II.
10. Il Gestore dovrà provvedere alla redazione del piano di gestione solventi, secondo le modalità previste dalla parte V dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs.152/06, con frequenza annuale, trasmettendone copia alla Provincia entro il mese di marzo.
11. In relazione alla gestione dei solventi nel complesso dell'attività produttiva e per la fase di rifinizione il Gestore dovrà inoltre:
 - emettere un quantitativo di solventi non superiore a 105000 kg per l'anno 2014;
 - emettere un quantitativo di solventi non superiore a 90000 kg per l'anno 2015;
 - emettere un quantitativo di solventi non superiore a 75000 kg per gli anni 2016 e 2017;
 - rispettare un fattore di emissione di 75 g COV/mq di pelle rifinita.

12. La ditta dovrà predisporre, attuare e tenere a disposizione delle Autorità apposita procedura per ridurre i picchi di emissioni di solventi e pertanto ridurre l'impatto delle immissioni. Dovrà predisporre inoltre uno studio/valutazione delle ricadute delle emissioni nell'intorno dello stabilimento.
13. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
14. La prescrizione n. 11 potrà essere rivista alla luce del monitoraggio delle segnalazioni di odori di solventi dei cittadini residenti nei pressi dello stabilimento. Il Comune di Chiampo è pertanto invitato a tenerne apposita registrazione ed a costituire un rapporto diretto con l'azienda al fine di poter comunicare in tempo reale le stesse ed in tal modo fornire all'azienda informazioni utili ad identificarne le cause. Si da atto che la quota solventi disponibile (al fine del trasferimento) rimane, per l'applicazione dell'"emission trading", pari a 148.500 kg/anno.

AVVERTENZE:

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con
firma digitale

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1	Valore di concentrazione medio
Inquinante 2	Valore di concentrazione medio
Inquinante 3	Valore di concentrazione medio

Flusso di massa
Flusso di massa
Flusso di massa


- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO


DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm